

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE e FERRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1964

Concessione di indennità integrazione e vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riconosce agli operai dello Stato che prestano servizio sui mezzi marittimi del Ministero dei lavori pubblici (mezzi offessori) uno speciale soprassoldo di mensa, giustificato dal fatto che il personale imbarcato è in condizione equiparabile a quella del personale in trasferta, ma non percepisce indennità a quest'ultimo titolo, e quindi deve ricevere un compenso integrativo per le spese di vitto.

Tale soprassoldo, denominato comunemente « panatica » veniva corrisposto anche in passato, in base agli articoli 230 e 232 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, ed all'articolo 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 229; dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, sopravvenuta a disciplinare organicamente il rapporto di lavoro ed il trattamento economico degli operai dello Stato, si continuò a corrisponderlo, considerandolo compatibile con le nuove disposizioni finchè, prevalsa una diversa interpretazione, si è dovuto riconoscere che siffatta integrazione economica in realtà non era più consentita. Essa, tuttavia, costituisce in pratica un'esigenza effettivamente valida e giustificata.

Occorre perciò colmare la lacuna cui ha dato luogo la richiamata legge del 1961 numero 90, ripristinando e disciplinando il

predetto soprassoldo. A ciò provvede, appunto, l'articolo 1 del presente disegno di legge, che ne fissa la misura in lire 300 per ciascun pasto consumato a bordo; la norma convalida altresì la corresponsione effettuata dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Trattandosi di un'indennità che è necessario adeguare ai mutamenti del costo della vita l'articolo 2 stabilisce che la sua misura potrà essere modificata in via amministrativa, cioè con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

La determinazione della spesa occorrente è stata fatta calcolando una media di circa 700 unità imbarcate, una somma di lire 600 giornaliera per due pasti, per un periodo di 300 giorni l'anno: ne è risultato quindi un onere complessivo di lire 126 milioni.

Ad esso si prevede di far fronte, come stabilito dall'articolo 3 del provvedimento, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5390 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente, capitolo concernente il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e l'impianto di nuovi cantieri scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del Ministero dei lavori pubblici, è concessa l'indennità per l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del natante sul quale risultano imbarcati.

È convalidata l'indennità finora percepita dal personale interessato per il titolo di cui al primo comma.

Art. 2.

La misura della indennità prevista dall'articolo 1 potrà essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Alla spesa di lire 126 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1965 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.